

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PINTO, SANTALCO, SALERNO, AZZARÀ,
D'AMELIO, VENTRE e BUSSETI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1988

Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge riproduce integralmente quello presentato nella IX legislatura dai senatori Mezzapesa, Santalco e Fimognari ma non giunto alla fase dell'esame.

Il problema, intanto, dei vice pretori onorari si è fatto ancora più acuto, onde l'urgenza della sua soluzione ha consigliato la ripresentazione del disegno in parola.

Il secondo comma dell'articolo 34 dell'ordinamento giudiziario vigente (regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12) dispone: «I vice pretori onorari non possono, di regola, tenere udienze se non nei casi di mancanza o di impedimento del titolare della pretura e dei magistrati in sottordine».

È di comune conoscenza, però, come nelle preture i vice pretori onorari, oltre a dovere

quotidianamente e sistematicamente provvedere a tutte le incombenze d'ufficio loro commesse, tengano regolari udienze in aggiunta a quelle dei titolari, per il buon funzionamento dell'ufficio, con impiego anche per l'integrazione dei collegi.

Il Consiglio superiore della magistratura, prendendo atto della carenza degli organici e delle esigenze della giustizia, con circolare del 23 luglio 1977, n. 4577, ha ammesso il ricorso all'istituzione dei vice pretori onorari e l'utilizzo dei medesimi tenuto conto della deroga consentita dal primo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario, che prevede, di regola, la nomina di non più di due vice pretori onorari per una stessa pretura, salvo particolari esigenze di servizio.

In origine il dettato della legge potè essere rispettato e la funzione dei vice pretori onorari restare un incarico onorifico e meramente formale; conseguentemente, le prime istanze di assetto, anche economico, della categoria non apparvero appieno giustificate.

Successivamente, però, l'incarico è diventato sempre più oneroso, per cui il vice pretore onorario o ha dovuto rinunciarvi o, per far fronte alla difficile funzione, ha dovuto abbandonare, in tutto o in parte, ogni sua attività, con comprensibile danno economico.

Nelle piccole preture il vice pretore onorario beneficia dell'incarico, più o meno prolungato, della reggenza e, in alcune altre, dell'incarico di uditore con funzioni, incarichi entrambi retribuiti, mentre in altri casi, che costituiscono la stragrande maggioranza, il lavoro sempre più gravoso, nonostante l'impegno teso al massimo dei magistrati ordinari, continua a dover essere assolto dai vice pretori onorari senza alcun emolumento e con sacrifici che non sfuggono neppure all'osservatore più superficiale.

Il Consiglio superiore della magistratura, nella citata circolare, ha riconosciuto che «il valido contributo offerto sino ad oggi dai vice pretori onorari all'amministrazione della giustizia, anche con sacrificio di attività lavorative private, induce a ritenere che lo strumento debba essere valorizzato e diffuso».

Per anni si è pensato di poter osservare il minimo previsto dalla legge ma, nonostante ogni sforzo da parte di tutti, specie dei magistrati ordinari, che hanno sempre fatto quanto umanamente possibile per sopperire da soli alle carenze dell'ufficio, la situazione è diventata sempre più grave, sì che non è possibile procrastinare ulteriormente una soluzione definitiva nel rispetto delle norme di diritto.

Anni or sono, in sede ministeriale, in un consesso altamente qualificato, con la partecipazione di alti magistrati, eminenti giuristi, parlamentari e rappresentanti di categoria, si fecero le considerazioni di cui innanzi: si disse che era indilazionabile risolvere la crisi numerica e funzionale della giustizia; si disse che lasciare i magistrati ordinari, al massimo, nelle grandi preture, con l'affidamento del lavoro (eventualmente ridotto) delle preture a pretori onorari, avrebbe consentito di reperire il

contingente necessario per le coperture occorrenti. Con tali considerazioni prevalse la tendenza all'affidamento delle preture a pretori onorari, retribuiti quali reggenti.

Tenuto conto di queste considerazioni e conclusioni, si ritiene opportuna la predisposizione di un provvedimento di natura economica a favore dei vice pretori onorari, in maniera che, non dando le vacanze di pretura preoccupazioni di sorta, si possa disporre per la copertura negli alti gradi coi magistrati ordinari delle preture, potendo anche, eventualmente, lasciare un solo magistrato ordinario alla direzione delle grandi preture ed eventualmente di gruppi di preture.

Nel modo prospettato si contribuirebbe a risolvere l'annoso problema della crisi numerica e funzionale dell'amministrazione della giustizia.

Le leggi regolanti il processo del lavoro e la materia delle locazioni hanno dirottato verso le preture una ingente massa di liti, le quali - non solo per lo spirito che dette leggi anima, ma specialmente per la novità delle norme - non possono non richiedere abnegazione, tesa al massimo, da parte dei magistrati chiamati a risolvere le relative contestazioni. Questo accrescersi massiccio di processi rende quanto mai urgente la sistemazione giuridico-economica che i vice pretori onorari hanno sollecitato e sollecitano.

È peraltro a tutti noto il contributo silenzioso e proficuo che, nell'amministrazione della giustizia, presso le preture e i tribunali, apportano i vice pretori onorari, che, anche per potere con tranquillità rispondere alle esigenze sempre più incalzanti e impegnative che le nuove leggi impongono, ben hanno, ancor più legittimamente, il diritto di ottenere un tangibile riconoscimento.

Sono state approvate dal Parlamento le leggi 18 maggio 1974, n. 217, e 4 agosto 1977, n. 516, con le quali si provvede alla sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari, rispettivamente incaricati di funzioni giudiziarie, ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario, e reggenti sedi di preture prive di titolare da almeno quindici anni ed in servizio al 30 giugno 1976, con stabilizzazione nell'incarico e stipendio di magistrato di tribunale.

Pertanto la corresponsione, quanto meno, di un assegno per ogni udienza è il minimo che possa e debba riconoscersi. Questo ovvio principio sociale e giuridico ha già un esplicito riconoscimento nelle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 gennaio 1948, n. 99. Verificatosi, con la continuità della prestazione, il presupposto di fatto della norma, non può che discenderne la piena conseguenza della sua applicazione generale. Così è stato anche disposto per i giudici di pace con il disegno di legge n. 524 d'iniziativa del Ministro di grazia e giustizia, già approvato dal Senato nella VIII legislatura. E certamente le funzioni di giudice di pace non sono così impegnative come quelle del vice pretore onorario.

Va tenuto, altresì, presente che:

1) i posti di uditore vice pretore, da cui traeva origine la qualifica di «vice pretore

onorario», sono stati trasformati con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969, n. 303, in posti di pretore e, conseguentemente, la qualifica di «vice pretore onorario» va modificata in quella di «pretore onorario», ciò che è in armonia col disposto dell'articolo 106, secondo comma, della Costituzione;

2) l'attuale conferma del vice pretore onorario è pressochè automatica allo scadere di ogni triennio e, pertanto, la nomina può essere fatta «a tempo indeterminato» e, comunque, non oltre il settantacinquesimo anno di età, salvo revoca, con provvedimento motivato;

3) l'esercizio del vice pretorato può dispensare dall'obbligo di provare e documentare il carattere di continuità della libera professione di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla qualifica di «vice pretore onorario» viene sostituita quella di «pretore onorario».

Art. 2.

1. Il pretore onorario resta in carica a tempo indeterminato, ma comunque non oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età, salvo revoca da parte del Consiglio superiore della magistratura, con provvedimento motivato.

Art. 3.

1. Al pretore onorario è attribuito l'assegno di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 gennaio 1948, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Al pretore onorario sono estese le disposizioni della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 24 maggio 1970, n. 336, dell'articolo 90 del vigente ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e di tutte le altre leggi a favore del personale non di ruolo dello Stato.

3. Al pretore onorario è inibito l'esercizio professionale dinanzi la pretura ove esercita le funzioni.

Art. 4.

1. L'assegno previsto per gli incaricati di funzioni giudiziarie e reggenti dalle leggi 18 maggio 1974, n. 217, e 4 agosto 1977, n. 516, è esteso a tutti gli incaricati di funzioni giudiziarie e reggenti.

Art. 5.

1. Il pretore onorario gode di tutti i trattamenti di previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori dal giorno dell'iscrizione senza l'osservanza dell'obbligo di provare e documentare il carattere di continuità della libera professione di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319.

Art. 6.

1. In caso di soppressione di sede, il pretore onorario viene assegnato al mandamento a cui va aggregata la sede soppressa, con lo stesso trattamento.

Art. 7.

1. Fanno parte di ciascun consiglio giudiziario anche due pretori onorari, uno effettivo ed uno supplente, eletti in ogni corte di appello nell'ambito della categoria.

Art. 8.

1. Agli oneri finanziari previsti dalla presente legge si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.